

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** n. 545/2024 del 10/06/2024

<b><i>STRUTTURA PROPONENTE</i></b> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 5907/24 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IN DATA 24.4.24, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA E DI UN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MICHELE MIRAGLIA. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 2.511,15 SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC.7163).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1020/24 del: 04/06/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 04/06/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

### IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- In data 15.7.16 l’Azienda riceveva formale richiesta risarcitoria da parte del legale di una paziente in relazione ai danni asseritamente subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito nello stesso anno presso questo nosocomio;
  - nello specifico, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte istante, la paziente veniva sottoposta, il 3.3.2016, ad un intervento per l’asportazione di un’ernia ombelicale anziché di una ernia epigastrica; a seguito di tale presunto grave errore, la paziente subiva un ulteriore intervento nel 2019 presso altra Struttura sanitaria con postumi permanenti;
  - il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) trattava il caso nella seduta del 19.9.2016 e, all’esito di una approfondita istruttoria medico legale, riteneva opportuno rigettare il sinistro, non rinvenendo profili di responsabilità in capo all’Azienda e ai sanitari coinvolti;
  - successivamente, in data 29.5.2017, la paziente avviava il procedimento di mediazione sia nei confronti dell’Azienda che di due dipendenti, esercenti la professione sanitaria; la procedura si chiudeva con verbale negativo per mancata conciliazione tra le parti;
  - nel maggio 2019 la paziente si sottoponeva all’intervento di rimozione dell’ernia epigastrica presso altra Struttura sanitaria e, successivamente, il 12.11.2019, reiterava

formale diffida sia all'Azienda che ai due esercenti a seguito della quale l'Ente ribadiva l'insussistenza di profili di responsabilità;

**CONSIDERATO**

che:

- in data 24.4.2024 è stato notificato all'Azienda il Ricorso n. 5907/24 ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo promosso dalla paziente anche nei confronti di un esercente la professione sanitaria per la condanna in solido delle parti resistenti al risarcimento dei danni da quantificarsi all'esito dell'espletanda CTU;
- il predetto ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all'art. 13, L. 24/17;
- il CVS ha trattato il caso nella seduta del 15.5.24 e, all'esito, ha ritenuto opportuno proporre alla Direzione aziendale la costituzione in giudizio dell'Azienda ribadendo la non sussistenza di profili di responsabilità in capo all'Azienda e al sanitario coinvolto;

**TENUTO CONTO**

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

**VISTA**

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

**RITENUTO**

opportuno, nel pieno rispetto dei criteri di rotazione, affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del richiamato Ricorso n. 5907/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo all'avv. Michele Miraglia, legale iscritto nell'apposito Elenco aziendale e di comprovata esperienza in materia;

**PRESO ATTO**

del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO**

che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Virginio Jacoucci n. 8;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **2.511,15** (1.721,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 60;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

#### ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta del 15.5.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 5907/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di Roma promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un esercente la professione sanitaria;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Michele Miraglia mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Virginio Jacoucci, n. 8;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.511,15** (€ 1.721,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di **€2.511,15** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 60;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

### DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.